

COMUNE di CAIANELLO  
Provincia di CASERTA

REGOLAMENTO

per la disciplina

dei CANONI  
di OCCUPAZIONE di SPAZI  
ed AREE PUBBLICHE

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8  
del 23/03/1999*

**TITOLO I**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**Articolo 1**  
*Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.

**Articolo 2**  
*Beni appartenenti al demanio comunale*

1. Appartengono al demanio comunale:
  - a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, come individuati nel successivo allegato "... " al presente regolamento;

**Articolo 3**  
*Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale*

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

**Articolo 4**  
*Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo*

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorchè gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorchè non poggianti direttamente su di esso.

## **Articolo 5**

### *Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio*

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

## **Articolo 6**

### *Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali*

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

## **Articolo 7**

### *Occupazioni escluse dal presente regolamento*

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

## **TITOLO II**

### **SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE**

## **Articolo 8**

### *Soggetti obbligati al pagamento del canone*

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

## **Articolo 9**

### *Occupazioni abusive. Sanzioni*

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da (pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale, ecc.), sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il con-

travventore non s'avverte della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24/11/1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso (ovvero, il Funzionario responsabile del servizio tributi e patrimonio).

3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### TITOLO III LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

#### Articolo 10

##### *Domanda per il rilascio della concessione*

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno quindici giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
  - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
  - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
  - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
  - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
  - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale e del Comando della Polizia Municipale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

#### Articolo 11

##### *Rilascio della concessione*

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
  - a) il Comando della Polizia municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
  - b) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare conforme all'allegato "A" al presente regolamento, ed ha versato: le spese d'istruttoria della domanda; le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio; il canone, nella misura

stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in danaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone.

2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

## **Articolo 12**

### *Uso della concessione*

1. Salvo i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

## **Articolo 13**

### *Rinnovo della concessione*

1. Almeno quindici giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.

## **Articolo 14**

### *Revoca della concessione*

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione deve essere revocata, quando l'interessato ha violato le norme stabilite nel presente Regolamento o dal disciplinare oppure essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

## **Articolo 15**

### *Danni procurati dal concessionario*

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalla esecuzione di opere o della loro rimozione per qualche ragione.

2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

#### TITOLO IV DETERMINAZIONI DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

##### Articolo 16

###### *Occupazioni permanenti e temporanee*

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, compoportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

##### Articolo 17

###### *Classificazione delle strade*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in categorie, secondo l'elenco dello stradario comunale

##### Articolo 18

###### *Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*

1. Le occupazioni di cui al Capo I° del presente Regolamento sono soggette al pagamento di un canone secondo le tariffe stabilite nell'allegato di cui al presente Regolamento
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.lvo 15/12/1997, n.446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

##### Articolo 19

###### *Tariffe per le occupazioni permanenti*

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

##### Articolo 20

## Articolo 20

### *Tariffe per le occupazioni temporanee*

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato secondo la differenziazione delle tariffe come dall'allegato "A".

## Articolo 21

### *Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee*

1. Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte, rispettivamente del 50 %.
2. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedente i quindici giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.
3. Per le occupazioni temporanee, che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del venti per cento.
4. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

## Articolo 22

### *Determinazione della superficie soggetta al canone*

1. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura del 10 % (dieci per cento).
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazione, giochi divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 % per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

## Articolo 23

### *Passi carrabili*

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
  - a) per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
  - b) Per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio al quale si dà accesso.
3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, o il canone è dovuto solo, per la occu-

pazione di cui alla lettera b) del comma precedente, ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

#### Articolo 24

##### *Occupazioni degli impianti a rete*

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 28 del presente Regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate dell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel Regolamento o per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50%.

#### Articolo 25

##### *Trasferimenti degli impianti*

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 24 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

#### Articolo 26

##### *Distributori di carburanti*

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accesso a filo di manto stradale - di cui all'art. 23 del presente Regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sotto suolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

#### Articolo 27

##### *Pagamento del canone*

1. Per le concessioni permanenti la prima rata del canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorso tra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate all'anno solare e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l'importo di £. 1.000.000, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.

4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito Regolamento.
5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune una indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a quindici giorni.

## **TITOLO V** **NORME VARIE TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 28**

#### *Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio*

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 24 del presente Regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 dicembre 2001 il canone è determinato forfaitariamente sulla base di £. 1.500 per ciascuno utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue £. 1.000.000.
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate ed iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
3. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. La medesima misura minima di annue lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici esercizi.
5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, e vanno pagati come segue:
  - a) l'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999.
  - b) entro il 31 gennaio 2000 va pagato l'acconto del canone per il 2000 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2000, e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze nel corso del 1999.
  - c) entro il 31 gennaio 2001 va pagato l'acconto del canone per il 2001 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2001, e va effettuato il conguaglio 2000 sulla base delle utenze nel corso del 2000.
  - d) entro il 31 gennaio 2002 va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2001.

### **Articolo 29**

#### *Concessioni in corso*

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 13.

**Articolo 30**  
*Esenzioni e riduzioni*

1. Per le eventuali esenzioni e riduzioni, si rinvia al Regolamento comunale sulle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.

**Articolo 31**  
*Organi competenti*

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente Regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio cui è affidata ogni altra attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative, pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
2. L'Ufficio dei Vigili Urbani vigila sull'applicazione del presente Regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio tributi le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio tributi, trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi

**Articolo 32**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. L'Ufficio di Polizia Municipale ed il Responsabile dell'Ufficio Tributi cui il presente Regolamento è trasmesso in copia autentica, a cura del Segretario Comunale, sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione

ooo


**COMUNE DI CAIANELLO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 8/6/1990, n. 142, come modificato dall'art. 17 comma 85 della Legge 127/97, i sottoscritti esprimono sulla seguente proposta di delibera il seguente parere:

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto si esprime parere favorevole


Il Responsabile del servizio



#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio



Riferisce il Sindaco- Presidente- che occorre procedere all'approvazione del nuovo testo del Regolamento per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche come predisposto dall'ufficio preposto al servizio;  
Evidenzia lo stesso Sindaco che tale regolamento, del quale ne dà ampia lettura e composto da n.32 articoli e che nella sua formulazione riprende le modifiche legislative intervenute ;  
Ricorda ancora che il presente Regolamento come riformulato sostituisce quello precedentemente approvato con Consiliare n.57 del 31.10.1994 e che la sua efficacia ha decorrenza dal 01.01.1999;  
Invita pertanto il consesso a formulare le proprie considerazioni in merito;  
Propone ancora che ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 15/12/97 n.446 occorre procedere all'approvazione delle tariffe;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'ampia ed esauriente esposizione del Sindaco;  
Considerato dover approvare il Regolamento come predisposto che composto di n.32 articoli si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;  
Considerato altresì confermare le aliquote deliberate con giunta n.72 del 18.02.1994;  
Sulla scorta dei pareri espressi,  
Con votazione unanime:

#### DELIBERA

Approvare il Regolamento comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di

spazi ed aree pubbliche composto di n.32 articoli che viene allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale ;

Di confermare le aliquote di cui alla Giuntale n. 72 del 18.02.1994;

Darsi atto che il Regolamento nelle sue articolazioni e le conseguenti tariffe applicative abbiano decorrenza dal 01/01/99 e che gli importi tariffari come determinati siano iscritti nel Bilancio 1999.